



**CIRCOLARE TECNICA 05/05**

**Milano, 23 giugno 2005**

**OGGETTO:** IVA – Factoring e Cessione di crediti

Il Segretario Generale  
Prof. A. Carretta

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	Ettore SINNONA
AOSTA FACTOR	Stefano MORELLI
ATRADIUS FACTORING	DIREZIONE GENERALE
BANCA CARIGE	Gian Luigi MOLFINO
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA	DIREZIONE GENERALE
CAPITALIA L&F	Marcello MESSINA
CBI FACTOR	Giorgio BONDIOLI
CENTRO FACTORING	SERVIZIO AFFARI GENERALI
COFACE FACTORING ITALIA	Massimo MANCINI
CREDEMFACTOR	DIREZIONE GENERALE
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO
ENEL FACTOR	DIREZIONE GENERALE
FABER FACTOR	Sergio LOPENA
FACTORCOOP	DIREZIONE GENERALE
FARMAFACTORING	DIREZIONE GENERALE
FERCREDIT	Rossella BOGINI
FIDIS	Mauro BORGIALLO
GE COMMERCIAL FINANCE BUSINESS FINANCE	DIREZIONE GENERALE
GENERALFINANCE	DIREZIONE GENERALE
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Gianfranco LANZA
IFITALIA	DIREZIONE GENERALE
INTESA MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA
ITALEASE FACTORIT	Antonio DE MARTINI
ITALEASE FINANCE	Luigi REDAELLI
MPS LEASING & FACTORING	Giorgio PERNICI
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI
SAN PAOLO IMI	DIREZIONE GENERALE
SERFACTORING	DIREZIONE GENERALE
SG FACTORING	DIREZIONE GENERALE
SIDERFACTOR	Giorgio BONDIOLI
SIS.PA.	Gianluigi RIVA
TEX FACTOR	Giorgio BONDIOLI
TKLEASING & FACTORING	Pier Luigi GUZZETTI
UNICREDIT FACTORING	Luigi MONCADA
VENETA FACTORING	DIREZIONE GENERALE

A seguito della nota sentenza della Corte di Giustizia CE del 26 giugno 2003 (C-305/01) relativa al trattamento fiscale da riservare, agli effetti dell'IVA, alle operazioni di factoring, l'Amministrazione finanziaria centrale, a seguito degli approfondimenti effettuati in merito ai contenuti della menzionata sentenza – sia nelle diverse competenti sedi ministeriali sia a livello comunitario – si è espressa nel senso di ritenere che i principi affermati dai giudici europei con riferimento all'attività di factoring riguardano un istituto configurabile in taluni ordinamenti diversi dall'ordinamento nazionale, prendendo così ufficialmente posizione sui paventati effetti della richiamata sentenza nel nostro ordinamento.

L'Amministrazione finanziaria, infatti, da un lato, ha confermato che nel nostro ordinamento la cessione del credito e il factoring hanno finalità e natura finanziaria e che nella costante applicazione dell'istituto la causa essenziale, o quanto meno prevalente, del contratto di factoring è il finanziamento e, dall'altro, che è indubbio, una volta individuata e fissata la causa del contratto nella volontà delle parti di ottenere dal factor un finanziamento, che l'operazione rientra tra le operazioni esenti da IVA, a nulla rilevando se trattasi di cessioni di crediti pro soluto o pro solvendo.

Sulla base di un'analisi delle possibili principali prestazioni di servizi relative alle operazioni di "cessioni di crediti" - effettuate da banche e intermediari finanziari (factor), che svolgono professionalmente l'attività di riscossione e/o gestione e contabilizzazione di crediti di terzi, si ritiene legittimo invocare, sulla base anche della lettera circolare dell'ABI, del 5 maggio 2005 n. TR/002264, il relativo regime IVA applicabile, sulla base dei principi rivenienti dalla vigente normativa che disciplina la specifica imposta e dalla stessa prassi amministrativa, nei termini seguenti.

**a)** cessioni di crediti aventi finalità e natura finanziaria (anticipazione o altre forme di erogazione finanziaria): le relative commissioni/corrispettivi sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, punto 1, del D.P.R. n. 633 del 1972 (trattasi di cessioni con causa finanziaria);

**b)** interessi a fronte di anticipazioni (o altre forme di erogazione finanziaria) sui crediti ceduti: esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, punto 1, del D.P.R. n. 633 del 1972;

**c)** gestione/riscossione dei crediti ceduti:

**c.1)** le commissioni/corrispettivi relativi alla gestione/riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un rapporto avente finalità e natura finanziaria sono da considerare esenti da IVA, ai sensi dell'art. 10, punto 1, del D.P.R. n. 633 del 1972;

**c.2)** le commissioni/corrispettivi relativi alla gestione/riscossione dei crediti ceduti nell'ambito di un rapporto diverso da quello di cui al punto sub c.1) si prestano, in quanto non attinenti a cessioni di crediti intervenute nell'ambito di operazioni di finanziamento, ad essere considerati soggetti ad IVA, con aliquota ordinaria.

Conseguentemente, anche le commissioni/corrispettivi percepiti per gli ulteriori possibili servizi richiesti per specifiche attività di incasso (Mav, Ri.Ba, ecc.), connessi alla gestione/riscossione dei crediti, sarebbero da considerarsi esenti da IVA ovvero soggetti ad IVA, con aliquota ordinaria, a seconda che i predetti servizi ineriscano ai rapporti di cui alle precedenti lettere c.1) o c.2).

Peraltro, sempre in materia di gestione/riscossione dei crediti, va tenuto presente che il regime di esenzione previsto dal ripetuto art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 è un regime di esenzione che riguarda, tra l'altro, "le operazioni (...) relative a (...) pagamenti" oggettivamente considerate, vale a dire a prescindere dalla tipologia dei soggetti passivi ai fini IVA (art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972) che le pongono in essere e dall'eventuale connessione di dette operazioni ad operazioni di finanziamento.



Conseguentemente, è fondato ritenere, che i servizi di pagamento prestati dal soggetto cessionario dei crediti (consistenti, ad esempio, nella riscossione dei crediti ceduti, trasferimento fondi, trasmissione o esecuzione di ordine di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità, compensazione di debiti e crediti), sulla base dell'incarico conferitogli dal cedente, relativamente ai crediti ceduti, si possa legittimamente ricondurre nell'accezione di "operazioni relative" a pagamenti.

In sostanza, le attività negoziali e di supporto tecnico, sostanzialmente di carattere amministrativo (servizi di cassa e di pagamento relativi alla riscossione dei crediti ceduti), richieste dalla natura dell'incarico conferito alla banca o ad altro intermediario finanziario, alle quali questi ultimi sono tenuti a fronte dell'incarico assunto, si prestano ad essere considerate esenti (art. 10, punti 1 e 9, del D.P.R. n. 633 del 1972) trattandosi di mera attività di intermediazione connessa ai sistemi di incasso/pagamenti, idonea, indubbiamente, ad incidere sulla sfera giuridica delle controparti interessate;

**d)** assunzione, in tutto o in parte, del rischio di insolvenza del debitore ceduto, di impegni di natura finanziaria (quali, ad esempio, l'impegno da parte del cessionario a poter anticipare al cedente, in tutto o in parte, la corresponsione della somma del credito ceduto, prestazioni di garanzia, anche sotto forma di rilascio di fideiussioni e di altre garanzie) connesse alle operazioni di cessioni di crediti: le relative commissioni/corrispettivi, sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, punto 1, del D.P.R. n. 633 del 1972;

**e)** prestazioni concernenti la fase istruttoria delle operazioni di cessioni di crediti, pianificazione, valutazione di potenziali clienti, revisioni periodiche:

**e.1)** le commissioni/corrispettivi previsti per le prestazioni di servizi relative all'istruttoria e/o revisione (anche periodiche) delle operazioni di cui al punto sub a), sono da considerare esenti da IVA rientrando nel più ampio concetto di spese relative all'operazione di finanziamento intesa nel suo complesso e non ridotta alla sola fase dell'erogazione;

**e.2)** le commissioni/corrispettivi previsti per la pianificazione e/o elaborazione di potenziali clienti sono da considerare soggette ad IVA, con aliquota ordinaria;

**f)** attività di recupero dei crediti: le relative commissioni/corrispettivi sono soggetti ad IVA, con aliquota ordinaria.

